

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Ragusa Settore III Finanze



RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

(art. 11-bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011)

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

П	_ BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI
	Il perimetro di consolidamento
	Le fasi preliminari al consolidamento
	Principi e metodi di consolidamento
	Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2024
N	OTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2024
	GAP e perimetro di consolidamento Comune di Scicli
	Metodi di consolidamento utilizzati
	Elisioni delle operazioni infragruppo
	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
	Crediti verso lo Stato ed altre AP
	Immobilizzazioni
	Attivo circolante
	Ratei e risconti attivi
	Patrimonio netto
	Fondo rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto
	Debiti
	Ratei e risconti passivi
	Conti d'ordine.
	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
	Ricavi ordinari
	Costi ordinari
	Gestione finanziaria
	Rettifiche valori attività finanziarie
	Gestione straordinaria
	Imposte
	Risultato economico consolidato
	Variazione Patrimonio Netto Comune e Consolidato
	Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo
	Perdite ripianate dalla capogruppo
	Informazioni attinenti all'ambiente e al personale
	Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
	•

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Il Bilancio consolidato è un documento consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", dopo un'opportuna eliminazione dei rapporti infragruppo.

Riguardo alle finalità, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire all'amministrazione capogruppo uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gli enti territoriali sono tenuti all'approvazione del bilancio consolidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- → obbligo per tutti gli enti (eccetto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali la predisposizione del bilancio consolidato è facoltativa, come previsto dall'art. 233-bis, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000):
- → applicazione delle regole disciplinate dagli articoli 11-bis 11-quinquies e dall'allegato 4/4 (principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D. Lgs. n. 118/2011. Quest'ultimo prevede il rinvio, per quanto non specificatamente previsto dallo stesso, ai principi contabili generali e civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC),
- → il bilancio consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo (sempre con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio per il quale è redatto il bilancio consolidato);
- → il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (secondo lo schema allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011), ai quali sono allegati la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e le relazioni dell'organo di revisione.

Il Comune, in qualità di ente capogruppo, deve redigere tale documento, coordinandone l'attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

I modelli di conto economico e stato patrimoniale consolidati sono definiti nell'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per gli enti territoriali i documenti che compongono il bilancio consolidato, indicati dal D.Lgs. n. 118/2011, sono:

- Stato patrimoniale consolidato, che consente la conoscenza qualitativa e quantitativa delle attività, della passività e del patrimonio netto della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
- Conto economico consolidato, che consente di verificare analiticamente come si è generato il risultato economico di periodo della capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

 Nota integrativa, che fornisce informazioni esplicative e integrative di quelle contenute dei documenti appena richiamati.

Lo stato patrimoniale consolidato si presenta in una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro-classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi: "differenza tra componenti positivi e negativi" e "risultato prima delle imposte", prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio complessivamente conseguito dal gruppo pubblico locale nell'anno 2024 Infine, lo schema si chiude con la rappresentazione del risultato economico di esercizio di pertinenza di terzi.

- A) Componenti positivi della gestione
- B) Componenti negativi della gestione

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione

- C) Proventi ed oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore attività finanziarie
- E) Proventi ed oneri straordinari

Risultato prima delle imposte

Imposte

Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.).

Al riguardo l'amministrazione pubblica deve predisporre due elenchi separati:

- 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il <u>Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)</u>, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2. enti, le aziende e le società incluse nell'area di consolidamento.

Costituiscono componenti del GAP:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2. <u>gli enti strumentali</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, c. 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato ha conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 <u>le società controllate</u> dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le <u>società partecipate</u> dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il perimetro di consolidamento

Gli enti e le società compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco dei soggetti da consolidare nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Gli enti e le società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i quali non siano ravvisabili i casi di esclusione delineati dal Principio contabile applicato.

GAP e perimetro di consolidamento

Il Comune capogruppo ha approvato, con deliberazione di Giunta n. 176 del 21/11/2025, alla quale si rinvia per informazioni aggiuntive sugli enti inclusi nel perimetro di consolidamento rispetto a quelle riportate nel presente documento, due distinti elenchi:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";

- l'elenco degli enti inclusi nell'area di consolidamento, ovvero nel bilancio consolidato.

Entrambi gli elenchi sono stati aggiornati alla fine dell'esercizio 2024 per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione.

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente:

Denominazione	Cod. Fiscale/PJVA	Categoria	Tipologia di parte cipazion e	Societa in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione	Motivo di esclusione dal perimetro di consolidamento	Motivo di inclusione nel perimetro di consolidamento
DISTRETTO TURISTICO DEL SUD EST SCRL	01746340890	5. So cietà partecipata	1. Diretta	NO	NO	3,64	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
GAC IBLEO	01532260880	2.Ente strumentale controllato	1. Diretta	NO	NO	9	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
GAL TERRE BAROCCHE	01627930884	5. So cietà partecipata	1. Diretta	NO	NO	6,67	1. Irrilevanza	
CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA	97211560882	3.Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	NO	1	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	01221700881	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	7,9	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
SRR SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFILITI	01544690884	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	8,24	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
SOSVI	01158290880	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	6,67	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
TERRE DELLA CONTEA	01178980882	5. Società partecipata	1. Diretta	NO	NO	13,09	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	92043000884	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	NO	7,98	2. Impossibilità di reperire i bilanci	
IBLEA ACQUE SPA	01790440885	5. Società partecipata	1. Diretta	SI	SI	8,51		Rilevante
GAL PESCA DEL SUD EST SICILIA	01821650882	3. Ente strumentale partecipato	1. Diretta	NO	NO	1	2. Impossibilità di reperire i bilanci	

Ai fini della individuazione degli enti da includere nell'area di consolidamento occorre evidenziare che:

- l'Ente con pec del 07/05/2025 ha richiesto ad ognuno degli enti, delle aziende e delle società sopra riportate quanto necessario ai fini dell'aggiornamento del GAP;
- la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti (Gal Terre Barocche) non supera la soglia di rilevanza del 10%;

Inoltre, all'esito dei risconti ricevuti e delle verifiche effettuate, che:

per quanto attiene al Distretto Turistico del Sud Est (ultimo bilancio approvato 2023), al Gal Ibleo (ente che non presenta gestione operativa), al Consorzio di Ripopolamento Ittico Golfo di Gela in liquidazione (riscontro non pervenuto), all'Ato Ragusa Ambiente in liquidazione (ultimo bilancio approvato 2020), alla SRR (ultimo bilancio approvato 2022), alla SOSVI (riscontro non pervenuto), alla Terre della Contea (riscontro non

pervenuto), al Gal Pesca del Sud Est Sicilia scrl (ente che non presenta gestione operativa) l'istruttoria risulta negativa per assenza, per l'anno di riferimento, di dati contabili approvati, ne è stato trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Atteso che:

- presupposti indispensabili per l'effettuazione del processo di consolidamento dei dati di bilancio delle società del gruppo riguardano uniformità-omogeneità dei seguenti elementi:
 - 1. uniformità-omogeneità di riferimento dei bilanci (uniformità sostanziale e temporale);
 - 2. schemi di bilancio;
 - 3. criteri di valutazione delle poste di bilancio.
- la contingente assenza di informazioni e dati riferiti ai bilanci consuntivi inerenti l'anno 2024 dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Scicli, così come sopra individuati, non consente il rispetto di uno dei presupposti essenziali ai fini dell'attuazione del processo di consolidamento dei bilanci del GAP, stante la mancanza dell'uniformità sostanziale e temporale di riferimento degli stessi.

A seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente la società inclusa nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2024 è la seguente:

Denominazione	Codice Fiscale	Categoria	% part.ne	Anno di riferimento bilancio	Metodo di consolidamento
IBLEA ACQUE SPA	01790440885	5. Società partecipata	8,51	2024	Integrale

Le fasi preliminari al consolidamento

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare al soggetto interessato la sua inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i

bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Nel caso in specie, nel prendere atto dell'avvenuta approvazione, in data 27/06/2025, del bilancio di esercizio 2024 da parte di Iblea Acque SpA, l'obbligo di comunicazione e trasmissione della documentazione e delle informazioni necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Scicli è stato ritenuto assolto mediante acquisizione del bilancio dalla sezione di Amministrazione Trasparente della Società, sottosezione "Bilanci", ove detto bilancio risulta regolarmente pubblicato.

- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
- 3) Nel caso in esame, nel bilancio della società Iblea Acque SpA si fa riferimento alle informazioni presenti nella nota integrativa e le informazioni relative ai rapporti infragruppo riguarderanno i rapporti fra società da consolidare e capogruppo. Tutta la documentazione acquisita, unitamente al bilancio, è stata utilizzata ai fini della relativa contabilizzazione e della puntuale segnalazione nella nota integrativa al bilancio consolidato dell'esercizio 2024.
- 4) le indicazioni inerenti i criteri di valutazione da adottarsi, che sono quelli previsti dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, Allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, le norme del Codice Civile, i Principi contabili nazionali emanati dall'OIC ed ispirarsi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo e del passivo considerato; qualora si utilizzi un criterio differente lo stesso deve essere opportunamente segnalato e motivato.

Principi e metodi di consolidamento

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra loro uniformi, tale omogeneità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, gli oneri e i proventi per trasferimenti o contributi o i costi e i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce:

- con il <u>metodo integrale</u>, che considera l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società <u>controllate</u>;
- con il <u>metodo proporzionale</u>, che considera un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali <u>partecipati</u>.

Nel caso di percentuale di partecipazione non totalitaria, il metodo di consolidamento integrale prevede che le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi siano evidenziati nel patrimonio netto in una voce denominata rispettivamente Fondo di dotazione e riserve di pertinenza terzi e Risultato economico di pertinenza di terzi.

Il metodo proporzionale prevede l'aggregazione, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico della partecipata nei conti della partecipante. Mediante tale metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo, e non il suo valore globale.

Rispetto ai principi del bilancio consolidato il principio contabile applicato allegato al D. Lgs. n. 118/2011 non richiama il metodo del patrimonio netto poiché tale metodo è già previsto come criterio di rilevazione delle partecipate in contabilità economico-patrimoniale.

Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato al 31/12/2024

Si riportano di seguito lo stato patrimoniale e il conto economico consolidato:

Attivo	Stato Patrimoniale consolidato 2024 (A)	Stato Patrimoniale consolidato 2023 (B)	Differenza (C = A-B)
Crediti vs. lo Stato ed altre amm. pubb. per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Totale crediti vs partecipanti	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	130.501,54	114.905,14	15.596,40
Immobilizzazioni materiali	106.095.940,31	103.380.299,85	2.715.640,46
Immobilizzazioni finanziarie	24.380,00	24.380,00	0,00
Totale immobilizzazioni	106.250.821,85	103.519.584,99	2.731.236,86
Rimanenze	56.220,80	55.930,01	290,79
Crediti	64.919.060,66	29.976.131,32	34.942.929,34
Altre attività finanziarie che non costituiscono i	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	16.372.758,81	21.770.840,42	-5.398.081,61
Totale attivo circolante	81.348.040,27	51.802.901,75	29.545.138,52
Ratei e risconti	55.305,00		55.305,00
Totale dell'attivo	187.654.167,12	155.322.486,74	32.331.680,38
Passivo			
Patrimonio netto	114.385.410,71	95.849.034,06	18.536.376,65
Fondo rischi e oneri	1.642.313,13	1.949.211,74	-306.898,61
Trattamento di fine rapporto	280.761,00	68.616,00	
Debiti	71.096.113,28	57.454.884,94	13.641.228,34
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	249.569,00	739,00	248.830,00
Totale del passivo	187.654.167,12	155.322.485,74	32.331.681,38
Conti d'ordine	20.739.572,17	10.866.362,74	-

	CONTO ECONO	MICO		
	Voce di Bilancio	Conto economico consolidato 2024 (A)	Conto economico consolidato 2023 (B)	Differenza (A-B)
Α	componenti positivi della gestione	71.435.142,71	47.588.835,18	23.846.307,53
В	componenti negativi della gestione	56.235.621,74	44.191.272,22	12.044.349,52
	Risultato della gestione	15.199.520,97	3.397.562,96	11.801.958,01
С	Proventi ed oneri finanziari			
	proventi finanziari	305.725,62	10.312,41	295.413,21
	oneri finanziari	681.644,82	565.913,90	115.730,92
D	Rettifica di valore attività finanziarie			
	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	Risultato della gestione operativa	14.823.601,77	2.841.961,47	11.981.640,30
E	proventi straordinari	4.326.654,26	4.511.819,65	-185.165,39
E	oneri straordinari	1.024.859,77	3.033.054,91	-2.008.195,14
	Risultato prima delle imposte	18.125.396,26	4.320.726,21	13.804.670,05
	Imposte	474.163,95	397.592,36	76.571,59
	Risultato d'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	17.651.232,31	3.923.133,85	13.728.098,46
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	17.639.188,57	3.919.740,49	13.719.448,08
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	12.043,74	3.393,36	8.650,38

I documenti di conto economico e stato patrimoniale consolidati al 31 dicembre 2024 del Comune di Scicli sono stati redatti nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Essi rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente capogruppo e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

La presente relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa di seguito riportata, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2024 del Comune ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11, c. 2, lett. a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2024

Si riportano di seguito, per attivo e passivo di stato patrimoniale e per il conto economico consolidato, i valori riferiti all'esercizio 2024.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle singole note integrative dei bilanci inclusi nel perimetro di consolidamento.

Elisioni delle operazioni infragruppo

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

"Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici".

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto a eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi, i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

- 1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
- individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
- 3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
- 4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Sulla base delle informazioni acquisite dal soggetto partecipate confrontate con i dai risultanti alla Capogruppo, sono state individuate le operazioni infragruppo.

I crediti (residui attivi) della Capogruppo sono stati confrontati con i debiti dichiarati dai soggetti consolidati, così come i debiti (residui passivi) al 31 dicembre 2024 della Capogruppo sono stati incrociati con i crediti risultanti alla fine dell'esercizio dei soggetti consolidati.

Analoga indagine è stata condotta sui ricavi e proventi (desunti da accertamenti) e i costi e oneri (rilevabili da impegni) di competenza economica dell'esercizio 2024 dell'amministrazione Capogruppo, doverosamente riconciliati con i componenti economici corrispondenti indicati dai soggetti consolidati.

I valori contabili oggetto di elisione sono riportati in valore assoluto per il soggetto consolidato, stante l'utilizzo del metodo integrale di consolidamento.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni e calcolo della differenza di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

il valore della partecipazione risultante dal bilancio della capogruppo. Tale valore corrisponde al valore del
patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata rilevato dall'ultimo bilancio disponibile. Qualora alla
data di approvazione del rendiconto non risulti disponibile il bilancio dell'esercizio di riferimento, viene
assunto il valore dell'esercizio precedente;

e

 il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Ciò risulta necessario al fine di stornare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo con la corrispondente quota del patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio derivante dal conto economico consolidato.

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) dovrà essere imputata, alternativamente sulla base delle valutazioni per ogni singolo soggetto, ad avviamento, perdita nel conto economico ovvero riduzione delle riserve di consolidamento, mentre se è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) tale differenza dovrà essere imputata o a "riserva di consolidamento" ovvero accantonata a Fondo rischi perdite future.

Secondo l'OIC n. 17, la differenza di consolidamento deve essere determinata alla "data di consolidamento", intendendosi per tale la data di acquisizione della partecipazione o la data di primo esercizio del consolidamento.

Il primo consolidamento da parte del Comune di Scicli è avvenuto nel 2023, pertanto la differenza di consolidamento deve essere determinata parametrando il valore della partecipazione a tale data con la corrispondente frazione del patrimonio netto.

Riportiamo di seguito i punti 50-52 dell'OIC 17:

- ".....50. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
- 51. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.
- 52. La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".

La "data di acquisizione" coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata..."

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata a una data prossima alla data di acquisizione oppure per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.

La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

Si sintetizza nel prospetto che segue l'operazione e la determinazione della differenza di consolidamento al 31.12.2023, anno di primo consolidamento della partecipata.

	Valore partecipazione nel bilancio della proprietaria al 31.12.2023	Valore patrimonio netto al 31.12.2023 (capitale + riserve)	Differenza di consolidamento
Iblea Acque SpA	8.510,00	9.875,26	1.365,26
TOTALE	8.510,00	9.875,26	1.365,26
Dividendi	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche	8.510,00	9.875,26	1.365,26

La differenza da consolidamento, pari a € 1.365,26, è stata imputata, nel bilancio consolidato 2023, alle altre riserve indisponibili.

La differenza di consolidamento, una volta determinata rimane invariata. Negli esercizi successivi, le differenze scaturenti dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato, debbano essere considerate nella voce "utili/perdite portate a nuovo" in quanto assimilabili a utili/perdite relative alla controllante. Da quanto sopra emerge che:

- 1. in sede di consolidamento in annualità successive al primo occorre in primo luogo sterilizzare eventuali rivalutazioni/svalutazioni operate sul valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della capogruppo;
- 2. rilevare la differenza da consolidamento iniziale, facendo la medesima scrittura effettuata in sede di primo consolidamento;
- 3. allocare la differenza creatasi nell'annualità di riferimento (variazione patrimonio netto partecipata) nelle riserve da risultati esercizi precedenti.

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le scritture di rettifica e di elisione effettuate relativa alla società Iblea Acque SpA tenendo conto dei rapporti infragruppo al 31.12.2024

Società Iblea Acque

Componenti positivi	Valori da consolidamento*			Elisioni*		Valore in Bilancio consolidato 2024	
Ricavi	€	29.097.390,01	€	997.515,14	€	28.099.874,87	
Totale	€	29.097.390,01	€	997.515,14	€	28.099.874,87	

Componenti negativi	Valori da consolidamento*		Flisioni*		Valore in Biland consolidato 202	
Prestazioni di servizi	€	31.872.149,13	€	997.515,14	€	30.874.633,99
Totale	€	31.872.149,13	€	997.515,14	€	30.874.633,99

Elisione quote di partecipazione

Sono state eliminate le voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale dell'ente proprietario per gli enti del perimetro. L'operazione è avvenuta mettendo a confronto, per le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, gli importi iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo dello Stato patrimoniale 2024 del Comune e il relativo valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2024, con rilevazione della eventuale differenza.

Si sintetizza nel prospetto che segue l'operazione e la determinazione della differenza di consolidamento al 31.12.2024:

	Valore partecipazione nel bilancio della proprietaria al 31.12.2024	Valore patrimonio netto al 31.12.2023 (capitale + riserve) Anno di primo consolidamento	Differenza di consolidamento 2023 Anno di primo consolidamento	Valore patrimonio netto al 31.12.2024 (capitale + riserve)	Differenza di consolidam ento 2024	Differenza scaturente dalla variazione del PN della partecipata
Iblea Acque SpA	8.510,00	9.875,26	1.365,26	10.190,89	1.680,89	315,63
TOTALE	8.510,00	9.875,26	1.365,26	10.190,89	1.680,89	315,63

Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale rettifiche	8.510,00	9.875,26	1.365,26	10.190,89	1.680,89	315,63

La differenza scaturente dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato, pari a € 315,63, è stata imputata alle altre riserve indisponibili.

Criteri di valutazione e composizione delle singole voci di bilancio

Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole aziende e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.

Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale *omogeneità* tra l'ente capogruppo e la Società consolidata nell'utilizzo dei criteri di valutazione. Si riportano solo i casi di difformità che si sono rilevati dalle note integrative.

Il Principio contabile applicato per il bilancio consolidato consente di derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi sia qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Crediti verso lo Stato e altre PP.AA.

Si riportano di seguito i valori:

	Saldo al 31/12/2024
A) CREDITI VERSO LO STATO E ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA	
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00

Immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali e immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato

patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Immobilizzazioni immateriali

Ai beni immateriali (altre immobilizzazioni) si applica l'aliquota di ammortamento del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

I miglioramenti a immobili di privati di cui l'amministrazione si avvale (ad esempio per locazione), sono contabilizzati come trasferimenti in c/capitale a privati.

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali e amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda la società Iblea Acque SpA, come si evince dalla nota integrativa, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Per ogni altra indicazione si rinvia alla nota integrativa del bilancio della Società.

Per quanto riguarda le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

costi di impianto e di ampliamento: 20%

- diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: 20%
- altre immobilizzazioni immateriali: 16,66%;

	Saldo al 31/12/2024
Immobilizzazioni immateriali	
Costi di impianto e di ampliamento	47.543,00
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	
Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno	69.763,54
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
Avviamento	
Immobilizzazioni in corso e acconti	
Altre	13.195,00
Totale immobilizzazioni immateriali	130.501,54

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base a un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare, nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Strade, ponti e altri beni demaniali 3%

Beni mobili:

- Terreni 0%
- Fabbricati (anche demaniali) 2%
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15% 20%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%- 20%
- Mobili e arredi per ufficio 15%
- Altri beni materiali 15%

Le aliquote non si applicano per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave e i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "terreni indisponibili" per cui non sono ammortizzati.

I beni mobili qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore e non sono soggetti ad ammortamento.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali e amministrative sostenute dall'ente.

Per quanto riguarda la società Iblea Acque, le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature industriali e commerciali 15%
- Altri beni materiali 15%

Per la facoltà concessa dall'art. 2423 comma 4 del Codice Civile, come si evince dalla nota integrativa al bilancio di Iblea Acque, le quote di ammortamento sono ridotte all 50% nell'esercizio di acquisto del bene anziché adottando il calcolo ammortamento per giorni di utilizzo effettivi.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non sono stati stipulati contratti rientranti nella fattispecie in oggetto.

	Saldo al 31/12/2024
Immobilizzazioni materiali	
Beni demaniali	41.081.038,13
Terreni	8.265.082,96
Fabbricati	13.540.167,54

Infrastrutture	18.828329,99
Altri beni demaniali	447.457,64
Altre immobilizzazioni materiali	43.438.188,75
Terreni	12.033.612,18
di cui in leasing finanziario	0,00
Fabbricati	30.421.944,34
di cui in leasing finanziario	0,00
Impianti e macchinari	465.016,25
di cui in leasing finanziario	0,00
Attrezzature industriali e commerciali	130.223,07
Mezzi di trasporto	12.148,35
Macchine per ufficio e hardware	43.165,92
Mobili e arredi	4.649,92
Infrastrutture	0,00
Altri beni materiali	327.428,72
Immobilizzazioni in corso e acconti	21.576.713,43
Totale immobilizzazioni materiali	106.095.940,31

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile.

Per le partecipate non ricomprese nel perimetro di consolidamento, è stato mantenuto il criterio di valutazione utilizzato in sede di redazione dello stato patrimoniale del Comune al 31 dicembre 2024.

Il valore dei crediti concessi dall'ente è determinato dallo *stock* di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

	Saldo al 31/12/2024
Immobilizzazioni Finanziarie	
Partecipazioni in	
imprese controllate	0,00
imprese partecipate	24.380,00
altri soggetti	0,00
Crediti verso	
altre amministrazioni pubbliche	0,00
imprese controllate	0,00
imprese partecipate	0,00
altri soggetti	0,00
Altri titoli	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	24.380,00

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze iscritte nell'attivo circolante dello stato patrimoniale attivo consolidato sono di seguito riportate.

		Saldo al 31/12/2024
<u>Rimanenze</u>		56.220,80
Tota	le rimanenze	56.220,80

Crediti

Nello Stato Patrimoniale del Comune capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Per quanto riguarda le società o gli enti compresi nel perimetro, i crediti verso clienti sono stati iscritti al minore tra il valore nominale e il valore di presunto realizzo, ottenuto mediante l'accantonamento di un apposito fondo di svalutazione crediti.

I crediti verso altri, anch'essi valutati al valore di presunto realizzo, sono relativi a crediti verso Enti pubblici, Erario, Istituti Previdenziali, ecc.

	Saldo al 31/12/2024
Crediti	
Crediti di natura tributaria	5.304.218,18
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
Altri crediti da tributi Crediti da Fondi perequativi	5.304.218,18 0,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	18.023.730,51 <i>14.680.924,85</i>
imprese controllate imprese partecipate	0,00 0,00
verso altri soggetti Verso clienti e utenti	<i>3.342.805,66</i> 32.303.853,88
Altri Crediti	9.287.258,09
verso l'erario per attività svolta per c/terzi	18.183,00 507.074,25
altri Totale crediti	8.762.000,84 64.919.060,66

Per quanto riguarda la presenza di crediti di durata residua superiore a cinque anni, si rinvia alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative approvate dall'ente capogruppo e dal soggetto compreso nel perimetro di consolidamento.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Saldo al 31/12/2024
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
Partecipazioni	0,00
Altri titoli	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00

Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide si riferiscono ai valori di seguito rappresentati.

	Saldo al 31/12/2024
<u>Disponibilità liquide</u>	
Conto di tesoreria	
Istituto tesoriere	15.544.252,88
presso Banca d'Italia	0,00
Altri depositi bancari e postali	828.441,93
Denaro e valori in cassa	64,00
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
Totale disponibilità liquide	16.372.758,81

Ratei e risconti attivi

Sono stati rilevati i seguenti Risconti attivi:

	Totale Ratei E Risconti Attivi	55.305,00	
Risconti attivi		55.305,00	
Ratei attivi		0,00	

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fodo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Si riporta qui di seguito la composizione del Patrimonio Netto:

	Saldo al 31/12/2024	
PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	75.748.119,12	
Riserve	2.438.629,73	
da risultato economico di esercizi precedenti		
da capitale	0,00	
da permessi di costruire	3.308.533,07	
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	
altre riserve indisponibili	18.764,00	
altre riserve disponibili	0,00	
Risultato economico dell'esercizio	17.639.188,57	
Risultati economici di esercizi precedenti	17.567.272,21	
Riserve negative per beni indisponibili	0,00	
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza		
di terzi	114.281.876,97	
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	91.490,00	
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	12.043,74	
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	103.533,74	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	114.385.410,71	

Fondo rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

	Saldo al 31/12/2024
FONDI PER RISCHI E ONERI	
Per trattamento di quiescenza	0,00
Per imposte	0,00
Altri	1.642.313,13
Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI	1.642.313,13

Trattamento di fine rapporto

Tale fondo si riferisce alle realtà consolidata in quanto il Comune non accantona somme a tale titolo.

	Saldo al 31/12/20224
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	280.761,00
TOTALE T.F.R.	280.761,00

Debiti

In tutti i bilanci oggetto di consolidamento i debiti di funzionamento sono esposti al loro valore nominale. I debiti da finanziamento dell'ente corrispondono alle quote ancora da rimborsare.

	Saldo al 31/12/2024	
<u>DEBITI</u>		
Debiti da finanziamento	24.377.433,65	
prestiti obbligazionari	0,00	
v/ altre amministrazioni pubbliche	2.700.392,64	
verso banche e tesoriere	5.730,00	
verso altri finanziatori	21.671.311,01	
Debiti verso fornitori	39.831.094,55	
Acconti	0,00	
Debiti per trasferimenti e contributi	1.232.630,79	
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	
altre amministrazioni pubbliche	0,00	
imprese controllate	0,00	
imprese partecipate	174.758,71	
altri soggetti	1.057.872,08	
Altri debiti	5.498.293,29	
tributari	1.912.545,00	
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	673.633,25	
per attività svolta per c/terzi	479.548,04	
altri	2.432.567,00	
TOTALE DEBITI	71.096.113,28	•

Per quanto riguarda la presenza di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, si rimanda alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nelle note integrative e approvate dalla Capogruppo e dal soggetto compreso nel perimetro di consolidamento.

Ratei e risconti passivi

Si riportano di seguito le voci che compongono l'aggregato ratei e risconti passivi.

	Saldo al 31/12/2024
RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
Ratei passivi	0,00
Risconti passivi	249.569,00
Contributi agli investimenti	0,00
da altre amministrazioni pubbliche	0,00
da altri soggetti	0,00
Concessioni pluriennali	0,00
Altri risconti passivi	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	249.569,00

Si riporta altresì la distinzione per soggetto.

RATEI PASSIVI	IMPORTO
COMUNE	0,00
SOCIETA' IBLEA ACQUE	0,00
TOTALE	0,00

RISCONTI PASSIVI	IMPORTO
COMUNE	0,00
SOCIETA' IBLEA ACQUE	249.569,00
TOTALE	249.569,00

Conti d'ordine

Le "voci" poste nei conti d'ordine sono le seguenti:

	Saldo al 31/12/2024
CONTI D'ORDINE	
1) Impegni su esercizi futuri	20.739.572,17
2) beni di terzi in uso	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	20.739.572,17

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Ricavi ordinari

	Saldo al 31/12/2024
COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
Proventi da tributi	16.293.253,75
Proventi da fondi perequativi	0,00
Proventi da trasferimenti e contributi	21.812.949,62
Proventi da trasferimenti correnti	6.167.412,51
Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
Contributi agli investimenti	15.645.537,11
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	20.048.126,96
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	373.417,61
Ricavi della vendita di beni	27.226.181,11
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	500.276,15
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, ecc. (+/-)	0,00
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	5.229.064,47
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	71.435.142,71

I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Costi ordinari

	Saldo al 31/12/2024
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.318.506,56
Prestazioni di servizi	30.874.633,99
Utilizzo beni di terzi	565.810,51
Trasferimenti e contributi	1.276.481,72

Trasferimenti correnti	1.276.481,72
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
Personale	11.186.308,89
Ammortamenti e svalutazioni	6.577.782,19
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	43.002,56
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.132.477,57
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
Svalutazione dei crediti	4.402.302,06
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-290,79
Accantonamenti per rischi	252.959,20
Altri accantonamenti	0,00
Oneri diversi di gestione	4.183.429,47
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	56.235.621,74

Spese di personale

Nel bilancio consolidato le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale sono distinte per ogni componente del Gruppo come di seguito indicato:

SPESA PER PERSONALE	IMPORTO
COMUNE	6.819.550,89
SOCIETA' IBLEA ACQUE	4.366.758,00
TOTALE	11.186.308,89

Altri accantonamenti

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti.

Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio.

Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Gestione finanziaria

	Saldo al 31/12/2024
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
<u>Proventi finanziari</u>	0,00
Proventi da partecipazioni	0,00
da società controllate	0,00
da società partecipate	0,00
da altri soggetti	0,00
Altri proventi finanziari	305.725,62
Totale proventi finanziari	305.725,62

<u>Oneri finanziari</u>	
Interessi ed altri oneri finanziari	681.644,82
Interessi passivi	667.181,82
Altri oneri finanziari	14.463,00
Totale oneri finanziari	681.644,82
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-375.919,20

Oneri finanziari

Gli interessi passivi, all'interno degli oneri finanziari, ammontano a € 563.822,90

Si rappresenta di seguito il contributo apportato dai soggetti del perimetro relativamente alla voce interessi passivi ed altri oneri finanziari.

INTERESSI PASSIVI	IMPORTO
COMUNE	667.181,82
SOCIETA' IBLEA ACQUE	14.463,00
TOTALE	681.644,82

Rettifiche valori attività finanziarie

Si riportano di seguito i risultati.

	Saldo al 31/12/2024
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
Rivalutazioni	0,00
Svalutazioni	0,00
TOTALE RETTIFICHE	0,00

Gestione straordinaria

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari è la seguente:

	Saldo al 31/12/2024
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	
Proventi da permessi di costruire	69.269,99
Proventi da trasferimenti in conto capitale	100.964,56
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.156.419,71
Plusvalenze patrimoniali	0,00
Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari	4.326.654,26
Oneri straordinari	

Trasferimenti in conto capitale	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.024.859,77
Minusvalenze patrimoniali	0,00
Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari	1.024.859,77
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	3.301.794,49

Per quanto concerne ulteriori dettagli sui componenti straordinari, si potrà fare riferimento a quanto indicate nelle rispettive note integrative dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento o dalla Capogruppo.

Imposte

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza.

	Saldo al 31/12/2024
Imposte	474.163,95

Risultato economico consolidato

Il risultato economico consolidato, dopo le operazioni di consolidamento, ammonta ad € 17.651.232,31.

Variazione Patrimonio Netto Comune e Consolidato

PATRIMONIO NETTO	Comune al 31.12.2024	Bilancio consolidato al 31.12.2024	Variazioni
Fondo di dotazione	75.748.119,12	75.748.119,12	
Riserve			
da capitale	0,00	0,00	
da permessi di costruire	3.308.533,07	3.308.533,07	
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	
altre riserve indisponibili	0,00	18.764,00	18.764,00
altre riserve disponibili	0,00	0,00	
Risultato economico dell'esercizio	17.638.068,31	17.639.188,57	1.120,26
Risultati economici di esercizi precedenti	17.566.284,21	17.567.272,21	988,00
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	91.490,00	91.490,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	12.043,74	12.043,74
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	103.533,74	103.533,74
TOTALE PATRIMONIO NETTO	114.261.004,71	114.385.410,71	124.406,00

La differenza tra il Patrimonio netto consolidato e quello del Comune pari ad € 124.406,00 è imputabile a:

- a) per € 18.764,00 per riserve indisponibili;
- b) per € 1.120,26 per risultato di esercizio 2024 di pertinenza del Comune di Scicli;
- c) per € 988,00 per riserva legale;
- d) per € 103.533,74 quale patrimonio netto di pertinenza di terzi (Iblea Acque SpA).

Compensi spettanti agli amministratori e all'organo di revisione della capogruppo

Nel corso dell'esercizio 2024 i componenti della Giunta comunale (Sindaco, Vicesindaco e assessori) della capogruppo non hanno percepito alcun compenso, in quanto non hanno un ruolo nel CDA della società consolidata. Per la partecipazione alle assemblee non è previsto alcun rimborso spese.

L'organo di revisione economico-finanziaria non ricopre la carica di membro del Collegio sindacale nella società consolidata.

Perdite ripianate dalla capogruppo

Non ricorre la fattispecie.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i rapporti con il personale, il verificarsi di infortuni o di danni causati all'ambiente, si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e dal soggetto compreso nel perimetro di consolidamento.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per quanto riguarda le informazioni concernenti i fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e dal soggetto compreso nel perimetro di consolidamento.

In merito all'utilizzo di strumenti finanziari derivati si precisa che né l'Ente capogruppo né la società consolidata ha emesso strumenti finanziari di alcun genere.

Scicli li, 25/11/2025

IL FUNZIONARIO DI E.Q. SETTORE III FINANZE Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti

ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CHE COMPRENDE LA NOTA INTEGRATIVA

Sono riportati in allegato il Bilancio del Comune capogruppo e il bilancio delle società e degli enti consolidati.

- Bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) 2024 dell'ente capogruppo;
- Bilancio 2024 della entità inclusa nel perimetro di consolidamento (Iblea Acque SpA)